

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 novembre 2001

tra

- ANIEM

e

- FeNEAL/UIIL

- FILCA/CISL

- FILLEA/CGIL

con riferimento al punto 2, comma 2, Protocollo 23.7.93, e al "Sistema delle relazioni sindacali e contrattuali" del CCNL 27.10.99 è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo della parte economica (2° biennio) del CCNL 27.10.99

PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA PRODUZIONE DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI, NONCHÉ LA PRODUZIONE PROMISCUA DI CEMENTO, CALCE, GESSO E MALTE

AUMENTI RETRIBUTIVI E NUOVI MINIMI TABELLARI CONTRATTUALI

Gli importi e le tranches di aumento retributivo fissato all'1.11.01 e all'1.1.03 sono riportate nell'allegata tabella unitamente ai nuovi minimi tabellari decorrenti dalle stesse date sopraindicati:

aumenti retributivi

gruppi	dal 1.11.01		dal 1.1.03		totale aumenti	
	£/mese	E/mese	£/mese	E/mese	£/mese	E/mese
A Super	93.182	48,12	93.182	48,12	186.364	96,25
A	85.000	43,90	85.000	43,90	170.000	87,80
B	70.909	36,62	70.909	36,62	141.818	73,24
C Super	65.000	33,57	65.000	33,57	130.000	67,14
C	62.500	32,28	62.500	32,28	125.000	64,56
D	58.364	30,14	58.364	30,14	116.728	60,28
E	52.390	27,06	52.390	27,06	104.779	54,11
F	45.956	23,73	45.956	23,73	91.912	47,47

nuovi minimi retributivi mensili

gruppi	dal 1.11.01		dal 1.1.03	
	£/mese	E/mese	£/mese	E/mese
A Super	1.857.880	959,511	951.062	1.007,64
A	1.694.800	875,291	779.800	919,19
B	1.413.810	730,171	484.719	766,79
C Super	1.295.950	669,301	360.950	702,87
C	1.232.900	636,741	295.400	669,02
D	1.151.615	594,761	209.979	624,90
E	1.033.790	533,911	086.180	560,97

F 906.905 468,38 952.861 492,11

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo è corrisposto, con la retribuzione di novembre 2001, un importo forfettario 'una tantum' di £ 180.000 (E 92,96) suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1.8.01/31.10.01.

L'importo suddetto è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta o indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal comma 2, art. 2120 CC, la 'una tantum' è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e congedo matrimoniale, cadenti nel periodo 1.8.01/31.10.01, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende saranno considerate utili ai fini dell'importo 'una tantum'.

Ai lavoratori che nello stesso periodo hanno goduto di trattamenti di CIG, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo della 'una tantum' sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

TABELLA UFFICIALE IN EURO DEI VALORI ESPRESSI IN LIRE NEL CCNL 27.10.99

Le parti, in relazione all'introduzione dell'euro quale moneta unica dell'Unione Europea a far data dall'1.1.02;

visto in particolare il D.lgs. 24.6.98 n. 213

si conviene quanto segue:

i valori indicati in lire contenuti:

- nel CCNL 27.10.99;
- negli accordi territoriali integrativi del CCNL;
- in tutti gli accordi sindacali nazionali e territoriali;

si intendano convertiti in euro con arrotondamento alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.

Per le singole voci esposte in busta paga si precisa che le imprese sono tenute ad applicare il disposto dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo citato che disciplina i calcoli intermedi ossia la conversione di quelle somme che non costituiscono autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare, il cui testo si allega.

Secondo quanto sopra convenuto, vengono di seguito indicati i valori di conversione in euro di tutti gli importi espressi in lire nel vigente CCNL 27.10.99 (per i minimi tabellari si fa riferimento alla tabella B) dell'Accordo 00.00.2001).

Art. 42 - Indennità di funzione.

£/mese E/mese

Quadri 80.000 41,32

Art. 42 - Gruppo F.

£/mese E/mese

superminimo collettivo di gruppo 80.000 41,32

Art. 43 - E.D.R

£/mese E/mese

20.000 10,33

Art. 43 - Indennità di contingenza.

gruppi £/mese E/mese

AS	1.032.858	533,43
A	1.026.683	530,24
B	1.012.885	523,11
CS	1.005.983	519,55
C	1.005.810	519,46
D	1.002.306	517,65
E	998.133	515,49
F	993.763	513,24

Art. 45 - Aumenti periodici di anzianità.

gruppi £/mese E/mese

AS	27.630	14,27
A	24.170	12,48
B	19.595	10,12
CS	17.960	9,28
C	16.985	8,77
D	16.200	8,37
E	14.920	7,71
F	13.815	7,13

Art. 49 - Mensa.

indennità
di cui al comma 4

£/giorno E/euro

100 0,052

Art. 71 - Trasferte (parte I).

indennità di cui al comma 2		indennità di cui al comma 2	
£	E	£	E
1.000	0,52	300	0,155

Art. 75 - Indennità varie (parte I).

indennità sottosuolo			
appartenenti 2a declaratoria gruppo C		appartenenti 2a declaratoria gruppo B	
£	E	£	E
1.900	0,98	1.500	0,77

Art. 77 - Trasferte (parte II).

indennità 2a declaratoria gruppo B		indennità 2a declaratoria gruppo CS		indennità gruppo B, CS e C	
£	E	£	E	£	E
1.900	0,98	1.000	0,52	300	0,155

Art. 84 - Indennità varie (parte II).

indennità sottosuolo					
lavoratori gruppo A		lavoratori gruppo B		lavoratori gruppo CS e C	
£	E	£	E	£	E
2.300	1,19	1.900	0,98	1.500	0,77

Allegato 2 al CCNL 28 luglio 1999.

AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ PER IMPIEGATI E INTERMEDI
(in forza al 21 luglio 1979)

gruppi	£/mese	E/mese
A e AS	33.200	17,15
B	28.900	14,93
C e CS	25.915	13,38
D	25.615	13,23
E	24.550	12,68